

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)
Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)
pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it
c.f. 92021420226



COMUNE DI RONZONE

Prot. 2807

Ronzone, 04 ottobre 2018

ORDINANZA N. 87/2018

OGGETTO: Sospensione temporanea al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta temporaneo in alcune vie e piazze dell'abitato di Ronzone in occasione della manifestazione "Festa della Patata e dei sapori d'autunno 2018", in programma i giorni 06-07 ottobre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Premesso che a partire dalle ore 14.00 della giornata di sabato 06 ottobre 2018 fino alle ore 24.00 della giornata di domenica 07 ottobre 2018, si svolgerà nel Comune di Ronzone la manifestazione denominata "Festa della Patata e dei sapori d'Autunno", organizzata dalla società Pro Loco di Ronzone, con la presenza lungo alcune vie del paese di un mercatino di prodotti tipici, un mercatino delle pulci e un mercato tradizionale.

Sentita la richiesta del Sindaco di Ronzone intesa ad ottenere la chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie cittadine interessate dalla manifestazione in oggetto;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 comma 7 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15.01.2002 nr. 9, la sospensione temporanea della circolazione dal traffico veicolare, nonché l'istituzione del divieto di sosta temporaneo, nelle vie interessate dalla manifestazione all'interno del comune di Ronzone;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto lo Statuto vigente del comune di Ronzone;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 02/2018, di data 02.05.2018, prot. n. 1090, di nomina del Responsabile del Servizio;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della l. 241/90 E S.M. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 ed in particolare l'art. 61.

ORDINA

**DALLE ORE 13.00 DI SABATO 06 OTTOBRE 2018 FINO ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA
07 OTTOBRE 2018
E COMUNQUE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

1. La sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata, in VIA B. CLESIO, VIA ITALIA, PIAZZA D. CHIESA, VIA S. ANTONIO E VIA A. RECLA (nel tratto compreso tra il Giardino della Rosa e via B. Clesio) E PIAZZA BERTAGNOLLI, ad esclusione dei veicoli d'emergenza e di quelli al servizio della manifestazione;
2. L'istituzione dell'area di sosta temporanea per camper, con divieto di campeggio come definito dall'art. 182, comma 2, del D. Lgs. 285/1992 e s.m. (Nuovo Codice della Strada), presso i parcheggi del centro sportivo di Ronzone in via Roen;

DEMANDA

Alla Pro Loco di Ronzone l'onere di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima come previsto dalla normativa vigente ed alle deviazioni predisposte.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari Ronzone di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e nella regolamentazione della circolazione stradale nelle aree interessate dalla manifestazione.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Rimane a cura della Pro Loco di Ronzone il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione, in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e l'asportazione dell'attrezzatura utilizzata per l'organizzazione della manifestazione.

Il Comune di Ronzone declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo pretorio;
- Società Pro Loco di Ronzone organizzatrice della manifestazione;
- Stazione Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Vigili del Fuoco Volontari di Ronzone;
- APSS servizio 118;

AVVERTE ALTRESI

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
(Claudio Maccacaro)

